

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE SUL LAGO DEL CAMPO DI ALLENAMENTO PER LE SOCIETA' DI CANOTTAGGIO E CANOA/KAYAK.**

### **Art.1**

Il presente regolamento (approvato con Delibera N. 4 del Consiglio Comunale del 25.02.2025) disciplina l'uso del Lago di Candia quale campo di allenamento per le discipline sportive di canottaggio, canoa/kayak in ottemperanza al rispetto delle misure di conservazione sito-specifiche, in particolare con riferimento al Capo III agli articoli 19 e 20, cui devono attenersi le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche (e relativi dirigenti, tecnici, soci, associati, iscritti e tesserati) che praticano o intendono praticare tali discipline sportive di canottaggio, canoa/kayak al Lago di Candia, nonché tutti coloro che, anche a titolo individuale, intendono utilizzare il Lago di Candia quale spazio d'acqua per praticare le discipline sportive di canottaggio, canoa/kayak.

### **ART.2**

Il lago di Candia è un parco naturale della Città metropolitana di Torino e S.I.C. ( Sito di interesse comunitario ) di rete NATURA 2000, regolamentato dalle Misure di conservazione sito-specifiche IT1110036- lago di Candia, approvate con D.G.R. n.6-4745 del 09/03/2017.

### **Art. 3.**

All'interno dello specchio lacustre è individuabile una porzione longitudinale dello stesso, presente tra i mt.100 e mt.2000, che costituisce area principale di allenamento delle Società sportive di Canottaggio e canoa/kayak; tutte le imbarcazioni di canottaggio e canoa/kayak, devono praticare le discipline sportive di canottaggio, canoa/kayak in acqua esclusivamente in questo spazio.

Tale area è delimitata ed individuata da "spighe" permanenti in acqua, come da Ordinanza del Sindaco n. 52/22 del 29/11/2022 (allegato 1 al presente regolamento).

A tutte le unità di navigazione (di qualunque tipologia diverse da imbarcazioni di canottaggio e canoa/kayak) è consentito, nel rispetto delle Misure di Conservazione sito specifiche indicate all'art.2, la libera navigazione sullo specchio del lago, compreso l'attraversamento dello stesso campo di allenamento, evitando tassativamente di costituire ostacolo alla navigazione delle unità impegnate nel limite del campo di allenamento presente tra i mt.100 e mt.2000.

E'altresi\_vietato ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita dai pontili di accesso delle imbarcazioni di canottaggio e canoa/kayak in allenamento.

Per l'accesso allo specchio lacustre al fine di praticare le discipline sportive di canottaggio, canoa/kayak possono essere utilizzati i pontili attualmente presenti, ad eccezione di quello in cemento posizionato di fronte all'area attrezzata, il cui utilizzo, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune di Candia Canavese, è vietato ai fini dell'accesso allo specchio lacustre e per le finalità di cui all'articolo 1, essendo destinato ad altre finalità di interessi pubblico.

#### **ART.4**

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche di canottaggio e canoa/kayak non aventi sede nel Comune di Candia Canavese, così come singoli atleti tesserati in società sportive di canottaggio e canoa/kayak, che intendano usufruire del lago e quindi utilizzando il campo di allenamento ( come previsto all'art.3 del presente regolamento), spazi ed attrezzature, oggetto del presente regolamento comunale, nonché tutti coloro che, anche a titolo individuale, intendono utilizzare il Lago di Candia quale spazio d'acqua per praticare le discipline sportive di canottaggio, canoa/kayak, dovranno darne comunicazione, con almeno 72 ore di anticipo, al Comune di Candia Canavese per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica [protocollo@comune.candia.to.it](mailto:protocollo@comune.candia.to.it) ed alle società sportive responsabili del campo di allenamento che saranno successivamente individuate con apposita delibera di Giunta. La comunicazione è essenziale al fine di garantire la sicurezza degli atleti che utilizzano Lago di Candia quale spazio d'acqua per praticare le discipline sportive di canottaggio, canoa/kayak, nonché per il rispetto delle Misure di conservazione sito-specifiche IT1110036- lago di Candia, approvate con D.G.R. n.6-4745 del 09/03/2017. In caso di omessa o tardiva comunicazione, è vietato l'accesso al lago e l'utilizzo dello stesso.

Sarà cura delle Associazioni autorizzate informare gli utilizzatori che ne hanno fatto richiesta delle regole della circolazione sul campo di allenamento e di informare il gestore dell'impianto della presenza di società e/o atleti esterni.

I soggetti indicati al primo comma del presente articolo devono attenersi al divieto di utilizzo, per l'accesso allo specchio lacustre, della struttura in cemento posizionata di fronte all'area attrezzata, come previsto all'ultimo comma dell'articolo 3.

L'utilizzo del campo di allenamento, degli spazi e delle attrezzature di accesso al lago, presuppone la conoscenza ed il rispetto del presente regolamento, messo a disposizione dalle associazioni sportive autorizzate alla gestione del campo, nonché di tutte le misure di Conservazione- sito specifiche, come indicato all'Art.2 del presente regolamento; i soggetti indicati al primo comma del presente articolo, per l'utilizzo del campo di allenamento, degli spazi e delle attrezzature di accesso al lago, sono quindi tenuti al rispetto del presente regolamento nonché di tutte le misure di Conservazione- sito specifiche.

#### **ART.5**

E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le attrezzature presenti sul lago per la sicurezza delle attività sportive, nonché ormeggiare l'unità di navigazione alle succitate attrezzature.

Chiunque danneggi un'attrezzatura, deve immediatamente avvertire il Comune di Candia Canavese all'indirizzo [protocollo@comune.candia.to.it](mailto:protocollo@comune.candia.to.it), all'attenzione dell'ufficio tecnico.

E' vietato ormeggiare imbarcazioni, se non autorizzati dal Comune di Candia, nell'area comunale dove e si trova la torretta dei giudici di gara e denominata "promontorio". Nei pontili mobili comunali, utilizzati dagli atleti per gli allenamenti e/o gare, è vietato ormeggiare imbarcazioni se non autorizzati dal Comune o dalle Società 2010 canottieri Candia e Canoa Candia.

#### **ART.6**

I controlli e l'osservanza di quanto contenuto nel presente regolamento possono essere effettuati da Agenti della Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Polizia locale del Comune di Candia.

#### **ART.7**

Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento e come indicato all'Art. 2 del presente regolamento nelle misure di conservazione -sito specifiche IT1110036 – Lago di Candia, con particolare riferimento per ciò che concerne allenamenti e gare sportive sul lago, al capo III -ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere- art.18,19,20,21,si fa riferimento a:

L.R. 29/6/2009 n.19 – Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.

Legge sulla navigazione n.50 del 11/02/1971, pubblicata in Gazzetta ufficiale n.69 del 18/03/1971 e successive modifiche con Legge n.172 dell'08/07/2003 pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 161 del 14/07/2003.